

I principi base e le novità nel diritto di famiglia, le successioni, le donazioni e liberalità indirette.

Parte I


Alessandro Serioli
Brescia, 30 gennaio 2024

Il passaggio generazionale della ricchezza

Importanza della ricchezza ereditata


- La costante crescita dei patrimoni determina l'aumento di rilevanza della ricchezza ereditata, ossia della ricchezza accumulata mediante il risparmio che si trasmette alle generazioni successive.
- Il flusso successorio, ossia il totale delle successioni e delle donazioni trasmesse nel corso di un anno, dal secondo dopoguerra è in costante crescita.

Patrimonio mobiliare e immobiliare medio per fasce d'età (migliaia di euro)



Fonte:
Indagine sul Risparmio e sulle scelte finanziarie degli italiani, 2019

I RISPARMI DEGLI ITALIANI DOPO 10 ANNI DI "WHATEVER IT TAKES"



Analisi Fabi: la ricchezza finanziaria vale 5.256 miliardi (+50% dal 2011); il contante è il più amato dagli italiani: sui conti correnti 1.629 miliardi (+45%). Boom di polizze assicurative (+78%), crescono di 560 miliardi gli investimenti azionari, sale il peso dei fondi comuni (+227%), crollano le obbligazioni (-479 miliardi).

Il passaggio generazionale della ricchezza

- Il passaggio generazionale della ricchezza può avvenire:
 - a. al momento della morte del titolare
 - b. prima della morte del titolare

Successioni a causa di morte

Caio è proprietario di una casa di abitazione in Sirmione, comprata nel 2015.

Per finanziare l'acquisto della casa, Caio concluse un contratto di mutuo con la banca; il debito residuo del mutuo alla data odierna è di euro 165.000,00.

Caio ha un rapporto di deposito in conto corrente con la banca; alla data odierna il saldo attivo è di euro 27.500,00; presso la medesima banca, Caio ha altresì in corso un piano di accumulo per il quale dal 2017 ha versato euro 8.000,00 all'anno.

In data 15 settembre 2022, Caio è morto.



Art. 456 c.c. Apertura della successione

La successione si apre al momento della morte, nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto.



Ratio Legis

La norma permette di stabilire a partire da quale momento e dove la successione si debba considerare aperta.

Ciò consente di individuare, principalmente, quali siano i soggetti chiamati all'eredità e quale sia il Tribunale competente per la proposizione delle azioni ereditarie.

Consente, altresì, di individuare quali siano le persone alle quali la legge riserva una quota di eredità.

Art. 457 c.c.

Delazione dell'eredità

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Il passaggio generazionale della ricchezza a causa di morte

- Il trasferimento della ricchezza al momento della morte del titolare è la conseguenza giuridica necessaria del verificarsi di un fatto naturale: successione a causa di morte
- Può essere regolato dal titolare mediante lo strumento del testamento: successione testamentaria
- Può non essere regolato dal titolare; in tal caso è regolato dalla legge: successione *ab intestato*
- Può essere regolato parzialmente dal titolare mediante lo strumento del testamento; per quanto non regolato dal testatore, si applicheranno le regole legali

Ratio Legis

Le disposizioni dell'articolo 457 c.c. stabiliscono:

- a) che la vocazione testamentaria prevale su quella legittima;
- b) che le due tipologie di vocazione possono concorrere nell'ambito della medesima successione;
- c) che la legge riconosce ad alcuni soggetti (i legittimari) alcuni diritti la cui soddisfazione ha prevalenza sul potere di disporre del testatore.

Rapporto tra il potere di disporre del proprietario ed i diritti dei legittimari

Il proprietario ha diritto di disporre (alienare, costituire diritti reali e personali di godimento e di garanzia) dei beni che gli appartengono.

Il potere di disporre per testamento e per donazione trova un limite nei diritti riconosciuti ai legittimari, a cui la legge riserva una quota di patrimonio del disponente.



Disponente



Familiari

Art. 536 c.c. Legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti.

Ai figli sono equiparati gli adottivi.

A favore dei discendenti, i quali vengono alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli.

Ratio Legis

Le norme che regolano la successione dei legittimari tutelano il coniuge, i figli e i genitori del *de cuius*, riservando loro una quota di patrimonio in relazione alla quale la volontà del testatore viene limitata.

Si ritengono in tal modo correttamente bilanciate:

- da un lato, la tutela della famiglia,
- dall'altro, la libertà di ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Legge 20 maggio 2016, n. 76

Unioni civili e convivenze di fatto

La riforma del diritto di famiglia ha introdotto nell'ordinamento italiano una disciplina organica:

- delle unioni civili
- delle convivenze di fatto

Le unioni civili

Sono stabili convivenze tra due persone maggiorenni dello stesso sesso.

Si costituiscono mediante dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni e sono attestate dal certificato di costituzione dell'unione civile registrato presso l'archivio comunale dello Stato Civile.

Con specifico riferimento ai profili successori, la legge prevede che alle parti dell'unione civile si applichino gli artt. da 536 a 564 c.c.

Conseguentemente, ogni riferimento al coniuge contenuto in queste norme dovrà essere inteso come riferito anche alla parte dell'unione civile.

Le convivenze di fatto

Si instaurano, a prescindere da formalizzazioni, tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Ai conviventi di fatto non sono riconosciuti i diritti successori.

Art. 556 c.c.

Determinazione della porzione disponibile

Per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, secondo il loro valore determinato in base alle regole dettate negli articoli 747 e 750, e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre.

Art. 747 c.c.
Collazione per imputazione

La collazione per imputazione si fa avuto riguardo al valore dell'immobile al tempo della aperta successione.

Art. 748 c.c.

Miglioramenti, spese e deterioramenti

In tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione.

Devono anche computarsi a favore del donatario le spese straordinarie da lui sostenute per la conservazione della cosa, non cagionate da sua colpa.

Il donatario dal suo canto è obbligato per i deterioramenti che, per sua colpa, hanno diminuito il valore dell'immobile.

Il coerede che conferisce un immobile in natura può ritenerne il possesso sino all'effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per spese e miglioramenti.

Art. 749 c.c.

Miglioramenti e deterioramenti dell'immobile alienato

Nel caso in cui l'immobile è stato alienato dal donatario, i miglioramenti e deterioramenti fatti dall'acquirente devono essere computati a norma dell'articolo precedente.

Art. 750 c.c.

Collazione di mobili

La collazione dei mobili si fa soltanto per imputazione, sulla base del valore che essi avevano al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose delle quali non si può far uso senza consumarle, e il donatario le ha già consumate, si determina il valore che avrebbero avuto secondo il prezzo corrente al tempo dell'aperta successione.

Se si tratta di cose che con l'uso si deteriorano, il loro valore al tempo della aperta successione è stabilito con riguardo allo stato in cui si trovano.

La determinazione del valore dei titoli dello Stato, degli altri titoli di credito quotati in borsa e delle derrate e delle merci il cui prezzo corrente è stabilito dalle mercuriali, si fa in base ai listini di borsa e alle mercuriali del tempo dell'aperta successione.



Disponente

Creditori



Familiari



Eventuale terzo
soggetto

FISCO

Testamento

Io sottoscritto Carlo Giulio, nato a
Roma il giorno 1 gennaio 1850, dispongo
che alla mia morte tutti i miei beni si
devolvano a favore di mia moglie
Gaia Valerio, che istituisco erede
universale.

Il presente revoca ogni precedente
testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Carlo Giulio

Testamento 1

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria, che istituisco erede universale.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Testamento 2


Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria e di mio figlio Sempronio, che istituisco eredi universali per quote eguali.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Devoluzione della successione



Testamento 2-bis

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria e di mio figlio Sempronio, che istituisco eredi universali per quote eguali.

Ripartisco il mio patrimonio tra gli eredi nel modo seguente:

attribuisco a mia moglie la mia ricchezza finanziaria


attribuisco a mio figlio il diritto di proprietà della mia abitazione a Brescia, Contrada Santa Chiara n. 5, con tutto ciò che contiene.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Devoluzione della successione



Testamento 3

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria e di mio figlio Sempronio, ai quali attribuisco rispettivamente la mia ricchezza finanziaria e la mia casa a Brescia; essi saranno eredi e la rispettiva quota di eredità sarà determinata dal rapporto tra i valori dei beni a ciascuno assegnati.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Sempronio



= ?



Gaia



= ?



Testamento 3-bis

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria e di mio figlio Sempronio, ai quali attribuisco rispettivamente la mia ricchezza finanziaria e la mia casa a Brescia; essi saranno eredi e la rispettiva quota di eredità sarà determinata dal rapporto tra i valori che i beni a ciascuno assegnati avranno al momento della mia morte.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Testamento 3-ter

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria e di mio figlio Sempronio, ai quali attribuisco rispettivamente la mia ricchezza finanziaria e la mia casa a Brescia; essi saranno eredi e la rispettiva quota di eredità sarà determinata dal rapporto tra i valori che i beni a ciascuno assegnati hanno in questo momento.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Testamento 3-quater

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria e di mio figlio Sempronio, ai quali attribuisco a titolo di eredità rispettivamente la mia ricchezza finanziaria e la mia casa a Brescia.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Testamento 3-quinquies

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, alla mia morte lascio tutti i miei beni a mia moglie Gaia Valeria ed a mio figlio Sempronio e precisamente: a mia moglie tutta la ricchezza finanziaria e a mio figlio la casa a Brescia.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Cass., 31.12.2021, n. 42121

In tema di successione testamentaria mortis causa, l'institutio ex re certa vale a determinare la quota dell'istituito, non già ad attribuirgli la qualità di unico erede, **sicché le *ceterae res* sono attribuite agli eredi legittimi, con inclusione, se vi sia concorso di delazioni, anche degli istituiti *ex re certa*.**

Il caso

Con testamento pubblico del 1991, Tizio dispone a favore della moglie l'usufrutto generale su tutti i suoi beni e a favore dei cugini la nuda proprietà dei suoi immobili ad uso residenziale, che sono analiticamente descritti nella scheda. Nel 1994, tuttavia, Tizio acquista un nuovo immobile, destinandolo ad uso non residenziale (locazione bar/ristorante). Nel 1999, la moglie di Tizio muore. Nel 2020, infine, muore anche Tizio, il quale non ha mai cambiato testamento. Considerando che Tizio ha anche un fratello (Caio), a chi andranno i beni di Tizio diversi dagli immobili ad uso residenziale?

Art. 457 c.c.

Delazione dell'eredità

L'eredità si devolve per legge o per testamento.

Non si fa luogo alla successione legittima se non quando manca, in tutto o in parte, quella testamentaria.

Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari.

Art. 588 c.c.

Disposizioni a titolo universale e a titolo particolare

Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualità di legatario.

L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.

Art. 734 c.c.

Divisione fatta dal testatore

Il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la parte non disponibile.

Se nella divisione fatta dal testatore non sono compresi tutti i beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi sono attribuiti conformemente alla legge, se non risulta una diversa volontà del testatore.

La c.d. *institutio ex re certa*

La mera attribuzione di beni determinati non è sempre qualificabile come legato. Se dalla interpretazione complessiva dell'atto emerge che la reale intenzione del testatore è stata quella di considerare quei beni come quote del patrimonio, allora l'attribuzione vale come istituzione di erede (con tutte le conseguenze di quest'ultima).

Rapporti con la divisione testamentaria

Il testatore può intervenire sulla ripartizione dei beni evitando la stessa nascita di una comunione ereditaria e dunque agendo preventivamente a fini divisionali: distribuendo quei beni (intesi come quote) tra i vari coeredi, previene il rischio di litigi e ripartizioni a lui non gradite, assegnando a ciascuno quanto vuole. *L'institutio ex re certa* rappresenta dunque lo strumento tecnico della divisione testamentaria.

Questioni di interpretazione testamentaria

È chiaro che in larga parte il problema si risolve in una attenta interpretazione della scheda: il testatore potrebbe dire «assegno a Tizio 1/3 cioè l'immobile alfa» e allora avremmo una divisione testamentaria con preventiva assegnazione di quota; oppure dire: «assegno a Tizio l'immobile alfa» e in questo secondo caso potremmo nuovamente avere una divisione testamentaria, ma con *institutio ex re certa*, se dall'analisi complessiva emerge la reale intenzione di ripartire per quote il patrimonio ed assegnare la quota stessa. **In entrambi i casi si applica però l'art. 734 c.c.**

La successione *ab intestato*

Nel caso in esame, abbiamo comunque un testamento incompleto: il testatore non menziona tutti i suoi beni e soprattutto non può prendere in esame l'acquisto del nuovo bene, sopravvenuto alla redazione della scheda. Si applicherà solo l'art. 457, 2° co., c.c.? Dunque tutto il resto andrà a Caio, fratello di Tizio? La risposta è in realtà più articolata.

La «diversa volontà» del testatore

L'applicazione delle norme dedicate alla successione *ab intestato*, infatti, suppone l'assenza di una «diversa volontà» e qui, in realtà, tale volontà c'è ed è collegata al fatto di aver operato una *institutio ex re certa*. Questa infatti non si risolve nella mera attribuzione del bene, ma nella valutazione di quest'ultimo come componente di una quota: dunque nell'attribuzione della quota.

La c.d. *vis expansiva* dell'*institutio*

La sentenza in esame, evidenziando puntualmente questo passaggio, sottolinea che per il residuo – cioè per quanto non menzionato espressamente nella scheda – la quota indirettamente attribuita con *l'institutio* deve estendersi anche agli altri beni. Il residuo cioè dovrà essere ripartito, *pro quota*, tra gli eredi *ab intestato* e gli eredi istituiti *ex re certa*

Art. 752 c.c.

Ripartizione dei debiti ereditari tra gli eredi

I coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto.

L'institutio «esclusiva»

Indirettamente la sentenza lascia altresì intendere che la stessa vocazione *ab intestato* potrebbe mancare. Ove sia possibile accertare che l'intenzione del testatore era quella di distribuire – sia pure mediante attribuzioni di beni determinati – tutto il suo patrimonio, eventuali sopravvenienze attive o passive dovranno essere egualmente distribuite allo stesso modo, cioè attribuite in via esclusiva ai coeredi testamentari, a nulla rilevando che il testatore non abbia preso in esame o previsto queste stesse sopravvenienze

Riflessi sulla tutela dei legittimari

L'eventuale presenza di legittimari, pur non contraddicendo quanto appena osservato, rende più pericoloso il ricorso allo strumento divisionale descritto, il quale funziona senza problemi esclusivamente se **assicura l'attribuzione ai legittimari di quote almeno pari (o superiori) a quelle di legittima**. In caso contrario, il testatore rischia di vedersi vanificare l'intero disegno distributivo, con effetti dirompenti più gravi di quelli correlati all'azione di riduzione

Art. 735 c.c.

Preterizione di eredi e lesione di legittima

La divisione nella quale il testatore non abbia compreso qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti è nulla.

Il coerede che è stato leso nella quota di riserva può esercitare l'azione di riduzione contro gli altri coeredi

Ratio della previsione

La previsione accomuna due ipotesi diverse

- 1) Il caso di incoerenza interna della divisione testamentaria: si menziona e si istituisce erede qualcuno senza attribuirgli nulla
- 2) La vera e propria preterizione di legittimario: la divisione testamentaria non menziona e non comprende un legittimario

In entrambi i casi essa è nulla: dunque non produce nessun effetto (e non vi è bisogno di riduzione, che è invece esperibile solo quando al legittimario è dato qualcosa di meno della legittima)!

Cass., 11.8.2015, n. 16698

Il **principio di intangibilità della legittima** comporta che i diritti del legittimario debbano essere soddisfatti con beni o denaro provenienti dall'asse ereditario, con la conseguenza che l'eventuale divisione operata dal testatore contenente la **disposizione per la quale le ragioni ereditarie di un riservatario debbano essere soddisfatte dagli eredi tra cui è divisa l'eredità mediante corresponsione di somma di denaro non compresa nel *relictum*** è affetta da nullità ex art. 735, 1º comma, C.C.

Art. 549 c.c.

Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Il testatore non può imporre pesi o condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme contenute nel titolo IV di questo libro (artt. 713 ss.: cioè delle norme relative alla divisione)

Principio di intangibilità della legittima

Il legittimario ha il diritto di ottenere la propria quota in natura e su beni esistenti nell'asse ereditario: il testatore non è legittimato a sottrarsi a questa previsione (perché altrimenti altererebbe il diritto dei legittimari, incidendo sulle sue stesse caratteristiche). Tuttavia questo principio non gli impedisce di attivare alcuni meccanismi di controllo, capaci, se ben impiegati, di circoscrivere notevolmente i poteri dei legittimari

La disposizione di preferenza

L'azione di riduzione rappresenta il rimedio processuale accordato al legittimario pretermesso o leso nella propria quota di legittima.

Il suo accoglimento determina una sopravvenuta inefficacia dell'atto dispositivo (disposizione testamentaria; atto di liberalità) compiuto dal *de cuius*.

Art. 558 c.c.

Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

La riduzione delle disposizioni testamentarie avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Se il testatore ha dichiarato che una sua disposizione deve avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari.

Testamento 4

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano come segue:

Lego alla Associazione Sportiva Ambrosiana, con sede in Milano, Via Manzoni 1, una somma di denaro pari ad euro 500.000,00

Lego a mia nipote Tullia, figlia di mio fratello Tullio, il diritto di proprietà dei miei beni immobili in Alassio, con tutto ciò che essi contengono.

Istituisco erede universale mia moglie Gaia Valeria.

Qualora mio figlio Sempronio reclami la quota di legittima, si ridurrà innanzitutto il legato a favore della Associazione Sportiva Ambrosiana e qualora non sia sufficiente si ridurrà successivamente il legato a favore di mia nipote Tullia.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Testamento 4-bis

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano come segue:

Lego alla mia nipote Tizietta, figlia di mio figlio Sempronio, una somma di denaro pari ad euro 500.000,00

Lego a mia nipote Tullia, figlia di mio fratello Tullio, il diritto di proprietà dei miei beni immobili in Alassio, con tutto ciò che essi contengono.

Istituisco erede universale mia moglie Gaia Valeria.

Qualora mio figlio Sempronio reclami la quota di legittima, si ridurrà innanzitutto il legato a favore di sua figlia Tizietta e qualora non sia sufficiente si ridurrà successivamente il legato a favore di mia nipote Tullia.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Disciplina

Poiché la riduzione è ordinariamente proporzionale allo scopo di mantenere efficace, nei limiti del possibile, la volontà del testatore, questi è legittimato a disporre diversamente e, segnatamente, ad indicare cosa preferisce che non si riduca insieme alle altre. In tal caso, la preferenza ha valore finché la riduzione delle altre disposizioni tutela il legittimario. La scelta deve essere però univoca: non basta indicare perché si è fatto quel lascito (es. a titolo di alimenti). Il testatore potrebbe anche limitarsi ad incidere sulla proporzionalità fissando regole di riduzione diverse ($\frac{2}{3}$; $\frac{1}{2}$, ecc.).

Testamento e quota di legittima

Non si deve peraltro dimenticare che, in virtù della già ricordata *institutio ex re certa* (art. 588, 2° co., c.c.), il testatore può comporre con singoli beni determinati la quota di legittima dei legittimari. A tal fine può anche disporre con uno o più legati a favore dei legittimari in conto di legittima. Il legittimario, acquistati i beni, conserva i suoi diritti per l'eventuale eccedenza.

Disposizioni in conto di legittima

Il principio di intangibilità, in altri termini, deve intendersi in senso quantitativo non qualitativo: ai legittimari spetta la quota con beni dell'eredità. Il testatore non può imporre loro di soddisfarsi con beni diversi dall'eredità (es. obbligando l'erede a versare una somma di denaro pari alla legittima traendolo dal proprio patrimonio) ma può consentire loro di soddisfarsi solo con alcuni beni dell'eredità (es. solo con denaro dell'eredità).

Testamento 5

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano a favore di mia moglie Gaia Valeria e di mio figlio Sempronio; la prima sarà erede della quota disponibile e della quota di legittima; il secondo sarà erede della sola quota di legittima.

Lego a mio figlio Sempronio il diritto di proprietà dei miei beni immobili in Milano, con tutto ciò che contengono.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Il legato in sostituzione di legittima

Il testatore può altresì decidere di porre il legittimario di fronte ad una scelta: mantenere il bene che gli è legato, rinunciando con ciò stesso ad avanzare ogni altra pretesa derivante dalla sua natura di legittimario, oppure rifiutare il legato, agendo nei confronti della lesione della sua quota di legittima

Testamento 6

Io sottoscritto Caio Giulio, nato a Roma il giorno 1 gennaio 1950, dispongo che alla mia morte tutti i miei beni si devolvano come segue:

a) Istituisco erede universale mia moglie Gaia Valeria;

b) Lego a mio figlio Sempronio, in sostituzione di legittima, il diritto di proprietà della casa a Brescia, Contrada Santa Chiara n. 5, con tutto ciò che contiene.

Il presente revoca ogni precedente testamento.

Brescia, 30 settembre 2022

Caio Giulio

Art. 551 c.c.

Legato in sostituzione di legittima

Se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione di legittima egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima.

Se preferisce di conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede.

Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario, la facoltà di chiedere il supplemento.

Il legato in sostituzione di legittima grava sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile

Modalità di accertamento

Il legato in sostituzione non richiede formule sacramentali: secondo costante giurisprudenza, esso presuppone un'**implicita volontà diseredativa**, che però è accertata *a posteriori* dall'autorità giudiziaria. **Il legittimario che, ricevuto un legato, agisce con l'azione di riduzione senza prendere subito posizione sul suo legato rischia dunque di vedersi opporre la disciplina del legato in sostituzione.**

Il legato di usufrutto

Il legato può, in particolare, concretizzarsi nell'attribuzione al legatario legittimario non tanto della proprietà di uno o più beni determinati, bensì del loro usufrutto, eventualmente esteso a tutto il patrimonio (lascito di usufrutto generale: ad esempio alla moglie). Il testatore, in questo caso, lascia all'erede o ad altro legatario la nuda proprietà del bene e se lo desidera può concedere al legatario legittimario la possibilità – alle condizioni indicate nel testamento – di alienare il bene o ipotecarlo (ad es. **in caso di bisogno**).

Disciplina

Nel silenzio del c.c. sul punto, la validità del legato di usufrutto **con facoltà di alienare** è stata a lungo combattuta, ma in tempi più recenti la giurisprudenza lo ha ritenuto valido, **purché il riferimento al bisogno non si traduca nell'attribuzione al legatario dell'arbitrio di scegliere se e quando vendere ma sia oggettivamente verificabile e i beni da alienare o ipotecare siano analiticamente indicati.**

Vantaggi e svantaggi della previsione

- Assicura al legittimario una protezione adeguata e consente una pianificazione più articolata
- Paralizza tuttavia i diritti dei beneficiari futuri, rimettendoli ad un evento incerto (la morte dell'usufruttuario)
- Non riesce ad impedire del tutto l'esercizio dell'azione di riduzione, se la morte dell'usufruttuario interviene prima che egli abbia rinunciato all'azione stessa (accettando il legato)

Accordo per la integrazione della legittima

- Con la terminologia “accordi di reintegrazione di legittima” si fa riferimento, in generale, a quell’eterogeneo insieme di schemi negoziali per mezzo dei quali il legittimario recupera, presso i beneficiari delle disposizioni lesive (ovvero, con delle specifiche limitazioni, presso i terzi), i beni idonei ad integrare la quota di riserva o almeno un valore corrispondente a tale quota.
- Tali accordi non sono né descritti né disciplinati dal legislatore civile. Gli unici riferimenti positivi si riscontrano in norme di natura tributaria.
- La dottrina ha sviluppato, nel corso degli anni, diverse ricostruzioni dell’istituto in esame (es. contratto di transazione).

Cass., 27.8.2020, n. 17861

In tema di legato in sostituzione di legittima, **ove questo abbia ad oggetto il diritto di usufrutto ed il beneficiario muoia prima di averlo accettato, la facoltà di rinunziarvi**, quale potere inerente al rapporto successorio in atto, non esauritosi con il definitivo conseguimento del legato, **si trasmette all'erede del legatario, divenuto titolare iure hereditatis dell'azione di riduzione**; né rileva, in senso contrario, che l'erede medesimo non possa subentrare nel diritto già acquistato dal proprio dante causa, potendo egli comunque scegliere se renderlo definitivo, assumendo su di sé obblighi ed eventuali diritti nascenti dall'estinzione dell'usufrutto ovvero rinunziarvi, in tal modo assolvendo all'onere cui è subordinata l'azione di riduzione.

Il caso

Tizio muore, lasciando sua moglie usufruttuaria generale e un suo caro amico erede universale. La moglie a sua volta muore prima di aver iniziato a godere dell'usufrutto e senza aver accettato il legato. Erede universale della moglie è il figlio che lei ha avuto da un precedente matrimonio. Secondo la Cassazione, il figlio può rinunciare al legato e agire in riduzione per la quota di legittima spettante alla madre.

Art. 649 c.c.

Acquisto del legato

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, salva la facoltà di rinunciare.

Quando oggetto del legato è la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore, la proprietà o il diritto si trasmette dal testatore al legatario al momento della morte del testatore.

Il legatario deve però domandare all'onerato il possesso della cosa legata, anche quando ne è stato espressamente dispensato dal testatore

Acquisto del legato in sostituzione di legittima

La disposizione si ritiene applicabile con alcuni adattamenti al legato in sostituzione di legittima, visti gli effetti che seguono alla sua accettazione.

Questa, infatti, nello schema dell'art. 649 c.c., non è vietata né irrilevante: semplicemente, è inutile ai fini dell'acquisto. L'accettazione dunque serve solo a precludere la rinuncia del legato.

Se dunque il legatario accetta, con ciò stesso l'art. 551 c.c. si applica e perde il diritto di agire in riduzione.

Acquisto del legato in sostituzione di legittima

In assenza di accettazione espressa, si ritiene che operino al medesimo scopo anche comportamenti concludenti, incompatibili con la volontà di rinunciare. Avuto riguardo al legato di usufrutto, è a tal fine sufficiente, in via alternativa, che il legatario a) goda materialmente del bene o di parte dei beni concessi in usufrutto; b) consumi in tutto o in parte i loro frutti

La rinunzia al legato

Secondo la posizione prevalente, essa deve assumere forma scritta quando riguarda beni immobili, perché la sua efficacia è di tipo dismissivo: il legatario, cioè, elimina un diritto già entrato nel suo patrimonio.

Cass., 27.8.2012, n. 14666

Costituisce accettazione tacita dell'eredità il pagamento di un debito ereditario, da parte dei un chiamato, con denaro proprio e non della massa, effettuato in via transattiva ed entro un decennio dall'apertura della successione

Il caso

Tizio, debitore nei confronti della Banca Alfa della somma di 100.000 euro (ricevuta a titolo di mutuo), lascia, alla sua morte, 2 figli, Caio e Sempronio. In assenza di testamento, essi sono chiamati a succedergli, nella misura del 50% ciascuno. Caio accetta espressamente l'eredità e procede al pagamento nei confronti della banca della somma di euro 50.000. Sempronio, invece, non accetta espressamente l'eredità, ma corrisponde egualmente – con soldi provenienti dal suo patrimonio – la somma di 50.000 a favore della Banca Alfa. Chiede alla banca di specificare nell'atto di ricezione del pagamento, di aver ricevuto tale somma «a tacitazione transattiva dei diritti della Banca stessa in ordine al contratto di mutuo stipulato con Tizio ...».

Qualche tempo dopo, a Caio e a Sempronio è notificata domanda giudiziale da un altro creditore di Tizio. Sempronio eccepisce di non essere erede, in quanto non ha mai accettato l'eredità e ha solo pagato la banca, con soldi suoi, per superare una possibile controversia con la banca stessa, cioè a titolo di transazione (contratto che qualunque terzo avrebbe potuto stipulare con la banca).

La Cassazione evidenzia che il comportamento di Sempronio è da intendersi come accettazione tacita dell'eredità

Art. 459 c.c.

Acquisto dell'eredità

L'eredità si acquista con l'accettazione. L'effetto dell'accettazione risale al momento nel quale si è aperta la successione

Art. 470 c.c.

Accettazione pura e semplice e accettazione con beneficio d'inventario

L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d'inventario.

L'accettazione col beneficio d'inventario può farsi nonostante qualunque divieto del testatore

Art. 475 c.c.

Accettazione espressa

L'accettazione è espressa quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all'eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

È nulla la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine.

Parimenti è nulla la dichiarazione di accettazione parziale di eredità

Art. 476 c.c.

Accettazione tacita

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede

Art. 477 c.c.

Donazione, vendita e cessione dei diritti di successione

La donazione, la vendita o la cessione, che il chiamato all'eredità faccia dei suoi diritti di successione ad un estraneo o a tutti gli altri chiamati o ad alcuno di questi, importa accettazione dell'eredità

Art. 478 c.c.

Rinunzia che importa accettazione

La rinunzia ai diritti di successione, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione

Art. 485 c.c.

Chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni

Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.

Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice.

Compiuto l'inventario, il chiamato che non abbia ancora fatto la dichiarazione a norma dell'articolo ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo, per deliberare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia deliberato, è considerato erede puro e semplice.

Altri casi di accettazione «presunta»

Chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari che non rediga l'inventario nei termini previsti dalla legge

Chiamato all'eredità in possesso dei beni ereditari che abbia redatto l'inventario ma non abbia fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario nei termini previsti dalla legge

Chiamato all'eredità non in possesso dei beni ereditari che abbia fatto la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario che non rediga l'inventario nei termini previsti dalla legge

La soluzione del caso

Nel caso in esame, Sempronio non ha accettato espressamente l'eredità né ha tenuto comportamenti che siano qualificabili come ipotesi specifiche di accettazione tacita o presunta corrispondenti alle ipotesi regolate espressamente dalla legge. Egli si è limitato a pagare un debito ereditario con denaro proprio stipulando contestualmente un nuovo contratto (transazione) con il creditore del defunto

Il pagamento del debito con denaro dell'eredità

Costituisce senz'altro accettazione tacita, perché si traduce in un **atto dispositivo di beni ereditari che il chiamato potrebbe fare solo assumendo la connotazione di erede**: dunque l'applicazione dell'art. 476 è qui pacifica. L'utilizzo del denaro proprio, invece, ha spesso indotto la giurisprudenza ad escludere la sussistenza dell'accettazione tacita, perché il chiamato si limita tutt'al più ad assumere su di sé un debito altrui (adempimento del terzo, acollo), perfezionando una liberalità non donativa (Cass. 26-3-1965 n. 497; Cass. 9-11-1974 n. 3492)

La specificità del caso

Ma qui la Cassazione ha posto l'accento su alcuni elementi fattuali reputandoli decisivi:

- 1) Ha pagato esattamente la sua quota: se avesse voluto solo accollarsi il debito o adempiere ad esso perché non pagare i 100.000 (salvo poi agire verso Caio)?
- 2) Ha menzionato la volontà transattiva: superare ogni lite con la banca anche a favore di Caio (il quale potrebbe beneficiare della transazione in qualità di coobbligato in solido: art. 1304 c.c.). Solo l'erede può transigere: dunque è accettazione tacita.

Coacervo “successorio”

E' disciplinato dall'articolo 8, comma 4, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (Tus), approvato con il decreto legislativo n. 346/1990, secondo cui:

“Il valore globale netto dell'asse ereditario è maggiorato, ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili a norma dell'art. 7, di un importo pari al valore attuale complessivo di tutte le donazioni fatte dal defunto agli eredi e ai legatari comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate all'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59; il valore delle singole quote ereditarie o dei singoli legati è maggiorato, agli stessi fini, di un importo pari al valore attuale delle donazioni fatte a ciascun erede o legatario. Per valore attuale delle donazioni anteriori si intende il valore dei beni e dei diritti donati alla data dell'apertura della successione, riferito alla piena proprietà anche per i beni donati con riserva di usufrutto o altro diritto reale di godimento”. La disposizione sopra citata non ha subito modificazioni in occasione del “ripristino”, a decorrere dal 29 novembre 2006, dell'imposta sulle successioni e donazioni, a opera del decreto legge n. 262/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286/2006.

Coacervo “successorio”

Negli ultimi anni si è consolidato un orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale il coacervo “successorio” è un istituto “implicitamente abrogato” per incompatibilità applicativa con il nuovo sistema delle aliquote proporzionali introdotto dall’articolo 69 della legge n. 342/2000, che ha sostituito il sistema delle aliquote progressive per scaglioni, per cui tale istituto non può più essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie.

Coacervo “successorio”

- Con ordinanza, n. 22738/2020, la Corte suprema ha affermato che:
“come, di vero, rilevato dalla Corte, secondo un indirizzo che si è consolidato nel tempo e cui va data continuità, in tema d’imposta di successione, intervenuta la soppressione del sistema dell’aliquota progressiva in forza dell’art. 69 della L. n. 342 del 2000, deve ritenersi implicitamente abrogato l’art. 8, comma 4, del d. lgs. n. 346 del 1990, che prevedeva il cumulo del donatum con il relictum al solo fine di determinare l’aliquota progressiva da applicare, attesa la sua incompatibilità con il regime impositivo caratterizzato dall’aliquota fissa sul valore non dell’asse, ma della quota di eredità o del legato (...)”.
- Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla Cassazione con le pronunce n. 25909/2020, n. 27827/2020, n. 3989/2021, n. 10171/2022, n. 11422/2022 e n. 17623/2022.

Coacervo “donativo”

E' disciplinato dall'articolo 57, comma 1, del Tus che prevede:

“Il valore globale netto dei beni e dei diritti oggetto della donazione è maggiorato di un importo pari al valore complessivo di tutte le donazioni, anteriormente fatte dal donante al donatario, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, ed escluse quelle indicate nell'art. 1, comma 4, e quelle registrate gratuitamente o con pagamento dell'imposta in misura fissa a norma degli articoli 55 e 59(...)”.

Coacervo “donativo”

- La Corte di cassazione, con una prima pronuncia (n. 11677/2017), nel confermare la vigenza del coacervo donativo, ha precisato che devono essere prese in considerazione anche le donazioni poste in essere nel periodo in cui l'imposta non era vigente (25 ottobre 2001 - 28 novembre 2006).
- Successivamente, si è espressa con altre pronunce, con un indirizzo, da ritenere ormai consolidato, nel senso di considerare vigente il coacervo “donativo”, precisando tuttavia - in contrasto con la citata pronuncia del 2017 - che tale coacervo non deve comprendere le donazioni anteriori “*poste in essere in esenzione da imposta ovvero nel periodo (ottobre 2001 - novembre 2006) nel quale l'imposta di donazione non esisteva*” (sentenza n. 727/2021).
- Tale orientamento è stato successivamente ribadito dalla stessa Corte con le pronunce n. 9617/2021, n. 40865/2021 e n. 5690/2023.

Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023

Agenzia delle Entrate

L'Agenzia, conformandosi agli orientamenti consolidati della Corte di cassazione e superando la propria prassi sul punto chiarisce che:

- ai soli fini dell'imposta di successione, l'istituto del coacervo "successorio" deve ritenersi non più attuale, con la conseguenza che lo stesso non può essere applicato né per determinare le aliquote né ai fini del calcolo delle franchigie
- ai soli fini dell'imposta di donazione, l'istituto del coacervo "donativo" continua a trovare applicazione, ma dallo stesso vanno escluse le donazioni poste in essere tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006, periodo in cui la disciplina relativa all'imposta sulle successioni e donazioni risultava abrogata.

Legato di genere

- Il legato è una disposizione *mortis causa* che si acquisisce automaticamente senza esplicita accettazione, salvo la possibilità di rinunciarvi, ed attribuisce specifici diritti patrimoniali al legatario.
- Il legato di genere conferisce al legatario un diritto di credito verso un erede o altro legatario (soggetto onerato): quest'ultimo deve adempiere prestando beni corrispondenti per qualità e quantità alle indicazioni del *de cuius*. Il caso più ricorrente riguarda legati pecuniari, ovvero relativi ad una somma di denaro disposta dal testatore a carico di uno o più eredi.

Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023

Agenzia delle Entrate

- Distingue il **legato di specie**, avente per oggetto la proprietà di una cosa determinata o altro diritto appartenente al testatore la cui proprietà passa immediatamente al legatario dopo la morte del de cuius, dal **legato di genere**, avente ad oggetto una cosa determinata solo nel genere, fattispecie in cui l'onerato è tenuto ad una prestazione a favore del legatario che, invece, acquista un diritto di credito nei confronti dell'onerato.
- Secondo l'Amministrazione finanziaria **la base imponibile del tributo è costituita dal valore netto dell'asse determinato al netto dei legati, compresi quelli di genere.**

Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023

Agenzia delle Entrate

- L'Amministrazione Finanziaria riporta diversi orientamenti della giurisprudenza di legittimità tributaria che illustrano le differenze tra legato di genere e legato di specie.
- La Corte di Cassazione già con la sentenza n.7082/1995 aveva chiarito che il legato di cose generiche ha ad oggetto *“non un bene o un diritto specificamente determinati ma una cosa presa in considerazione per la sua appartenenza ad un genus ed individuabile successivamente”* e che un tipico legato di genere è il legato pecuniario. La Suprema Corte con la pronuncia n. 15661/2020 riferendosi ad un legato pecuniario ha distinto il caso in cui la disposizione testamentaria si riferisca a somme depositate su un conto corrente bancario al momento della morte del testatore, situazione che configura un legato di specie, rispetto al caso in cui il legato non faccia riferimento a un conto specifico che configura invece un legato di genere.
- L'Amministrazione finanziaria quindi esamina il contenuto dell'art. 8 Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni che recita:

“Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario (...), e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano.”

Circolare n. 19/E del 6 luglio 2023

Agenzia delle Entrate

- Il TUS all'art. 36 stabilisce che gli eredi sono solidalmente obbligati a versare l'imposta dovuta da loro e dai legatari mentre questi ultimi sono tenuti al pagamento dell'imposta relativa ai rispettivi legati. Il legato di genere viene dunque tassato non solo in capo all'erede ma anche in capo al legatario e l'erede è responsabile per il pagamento dell'imposta di successione nell'ammontare complessivamente dovuto non solo da tutti gli eredi ma anche dai legatari. Peraltro, il legato di genere, che configura un debito per l'erede, non rientrava, in base al precedente orientamento, tra le passività deducibili dall'asse ereditario, a differenza del legato di specie. La tassazione in capo all'erede di una ricchezza destinata ad essere devoluta al legatario non risulta tuttavia in linea con il principio della "giusta imposizione". Per l'Agenzia delle Entrate quindi è corretto determinare il valore dell'eredità e delle quote ereditarie al netto dei legati di ogni tipologia.
- In sede di liquidazione dell'imposta di successione, dunque, il valore del legato di genere, come quello di specie, andrà dedotto dal valore dell'eredità.

Il passaggio generazionale della ricchezza prima della morte

- Il trasferimento della ricchezza prima della morte del titolare è la conseguenza giuridica di una scelta volontaria dello stesso: atto di liberalità
- Costituisce espressione di autonomia privata, ossia del potere che l'ordinamento riconosce a ciascun soggetto di regolare da solo i propri interessi patrimoniali

Il passaggio generazionale della ricchezza

- Tendenza ad anticipare il trasferimento della ricchezza rispetto al momento della morte del titolare
- L'allungamento della durata media della vita determina l'aumento dei trasferimenti di ricchezza generazionale in un momento anteriore rispetto all'apertura della successione del titolare

Il trasferimento della ricchezza durante la vita del disponente

La ricchezza del disponente può trasferirsi nel patrimonio del beneficiario:

- a) Direttamente
- b) Indirettamente

Affinché alcuni *assets* (*rectius* alcuni diritti su beni) presenti nel patrimonio di una persona si trasferiscano per liberalità nel patrimonio di un'altra persona è necessario che questi concludano un contratto per il quale sono richieste forme particolari: il contratto di donazione

**CONTRATTO A PRESTAZIONI
CORRISPETTIVE**

Creditori del
venditore


Creditori del
compratore



Venditore



Compratore




FISCO


ATTI DI LIBERALITÀ DIRETTA
Donazione di denaro

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario



Beneficiario



Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

ATTI DI LIBERALITÀ DIRETTA
Donazione di bene immobile

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

Art. 769 c.c.

Definizione (di donazione)

La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l'altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa una obbligazione.

Art. 782 c.c.

Forma della donazione

La donazione deve essere fatta per atto pubblico, sotto pena di nullità. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell'atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.

L'accettazione può essere fatta nell'atto stesso o con atto pubblico posteriore. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l'atto di accettazione è notificato al donante.

Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione.

Art. 783 c.c.

Donazioni di modico valore

La donazione di modico valore che ha per oggetto beni mobili è valida anche se manca l'atto pubblico, purché vi sia stata la tradizione.

La modicità deve essere valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del donante.

Art. 809 c.c.

Norme sulle donazioni applicabili ad altri atti di liberalità

Le liberalità, anche se risultano da atti diversi da quelli previsti dall'art. 769 c.c., sono soggette alle stesse norme che regolano la revocazione delle donazioni per causa d'ingratitude e per sopravvenienza di figli, nonché a quelle sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari.

Questa disposizione non si applica alle liberalità previste dal 2° co. dell'art. 770 e a quelle che a norma dell'art. 742 non sono soggette a collazione

Art. 737 c.c.

Soggetti tenuti alla collazione

I figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati.


La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile.

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRECTA

Pagamento del prezzo per
vendita effettuata dal figlio

Creditori del
disponente


Creditori del
beneficiario



Disponente

Beneficiario

Legittimari del
disponente



FISCO

Art. 1411 c.c.

Contratto a favore di terzi

È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.

Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente di volerne profittare.

In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.

Art. 1401 c.c.

Riserva di nomina del contraente

Nel momento della conclusione del contratto una parte può riservarsi la facoltà di nominare successivamente la persona che deve acquistare i diritti e assumere gli obblighi nascenti dal contratto stesso

Art. 1180 c.c.

Adempimento del terzo

L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRETTA

Assicurazione sulla vita a favore di terzo

Creditori del disponente

Creditori del beneficiario



Disponente

Beneficiario

Legittimari del disponente

FISCO

Art. 1920 c.c.

Assicurazione a favore di un terzo

È valida l'assicurazione sulla vita a favore di un terzo.

La designazione del beneficiario può essere fatta nel contratto di assicurazione, o con successiva dichiarazione scritta comunicata all'assicuratore, o per testamento; essa è efficace anche se il beneficiario è determinato solo genericamente. Equivale a designazione l'attribuzione della somma assicurata fatta nel testamento a favore di una determinata persona.

Per effetto della designazione il terzo acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione.

Art. 1921 c.c.

Revoca del beneficio

La designazione del beneficiario è revocabile con le forme con le quali può essere fatta a norma dell'articolo precedente. La revoca non può tuttavia farsi dagli eredi dopo la morte del contraente, né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio.

Se il contraente ha rinunciato per iscritto al potere di revoca, questa non ha effetto dopo che il beneficiario ha dichiarato al contraente di voler profittare del beneficio. La rinuncia del contraente e la dichiarazione del beneficiario devono essere comunicate per iscritto all'assicuratore.

Art. 1922 c.c.

Decadenza dal beneficio

La designazione del beneficiario, anche se irrevocabile, non ha effetto qualora il beneficiario attenti alla vita dell'assicurato.

Se la designazione è irrevocabile ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'articolo 800.

Art. 1923 c.c.

Diritti dei creditori e degli eredi

Le somme dovute dall'assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Sono salve, rispetto ai premi pagati, le disposizioni relative alla revocazione degli atti compiuti in pregiudizio dei creditori e quelle relative alla collazione, all'imputazione e alla riduzione delle donazioni.

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRETTA

Pagamento di un debito altrui

Creditori del disponente


Creditori del beneficiario



Creditore del beneficiario



Beneficiario



Disponente

Legittimari del disponente

FISCO

Art. 1180 c.c.

Adempimento del terzo


L'obbligazione può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare l'adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione

ATTI DI LIBERALITÀ INDIRETTA
Assunzione di un debito altrui

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario




Creditore del beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente



FISCO

Art. 1272 c.c.

Espromissione

Il terzo che senza delegazione del debitore, ne assume verso il creditore il debito, è obbligato in solido col debitore originario, se il creditore non dichiara espressamente di liberare quest'ultimo.

Se non si è convenuto diversamente, il terzo non può opporre al creditore le eccezioni relative ai suoi rapporti col debitore originario.

Può opporgli invece le eccezioni che al creditore avrebbe potuto opporre il debitore originario, se non sono personali a quest'ultimo e non derivano da fatti successivi all'espromissione. Non può opporgli la compensazione che avrebbe potuto opporre il debitore originario, quantunque si sia verificata prima dell'espromissione.

Art. 1273 c.c.

Accollo

Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore.

L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo.


Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo.

In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito, e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta.

**ATTI DI LIBERALITÀ
INDIRETTA?
Garanzia di un debito altrui**

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario




Creditore del beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente



FISCO

Art. 1936 c.c.

Nozione (di fideiussione)

È fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.

Art. 2808 c.c.

Costituzione ed effetti dell'ipoteca

L'ipoteca attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione.

L'ipoteca può avere per oggetto beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca è legale, giudiziale o volontaria.

Art. 1203 c.c.

Surrogazione legale


La surrogazione ha luogo di diritto nei seguenti casi:

- 1.1) a vantaggio di chi, essendo creditore, ancorché chirografario, paga un altro creditore che ha diritto di essergli preferito in ragione dei suoi privilegi, del suo pegno o delle sue ipoteche;
- 2.2) a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato;
- 3.3) a vantaggio di colui che, essendo tenuto con altri o per altri al pagamento del debito, aveva interesse di soddisfarlo;
- 4.4) a vantaggio dell'erede con beneficio d'inventario, che paga con danaro proprio i debiti ereditari;
- 5.5) negli altri casi stabiliti dalla legge

ATTI DI LIBERALITÀ
Remissione di debito

Creditori del
disponente

Creditori del
beneficiario



Beneficiario

Disponente

Legittimari del
disponente

FISCO

Art. 1236 c.c.

Dichiarazione di remissione del debito

La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando è comunicata al debitore salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne approfittare.

Art. 1237 c.c.

Restituzione volontaria del titolo

La restituzione volontaria del titolo originale del credito, fatta dal creditore al debitore, costituisce prova della liberazione anche rispetto ai condebitori in solido.

Se il titolo del credito è in forma pubblica, la consegna volontaria della copia spedita in forma esecutiva fa presumere la liberazione, salva la prova contraria.

Caso di donazione di immobili

Caio è vedovo e padre di due figli, Mevia e Sempronio.

Caio è proprietario, tra l'altro, di una porzione di casa bifamiliare in Desenzano del Garda; la restante porzione di casa è di proprietà di Calpurnia.

Calpurnia mette in vendita il diritto di proprietà della propria porzione di casa bifamiliare.

Caio vorrebbe:

- a) comprare la porzione di casa di Calpurnia e «intestarla» a Sempronio;
- b) dare a Mevia la propria porzione di casa.

Caso di donazione mista

Caio è vedovo e padre di due figli, Mevia e Sempronio.

Caio ha, tra l'altro, una disponibilità finanziaria di euro 300.000,00 ed una casa a Desenzano del Garda, che ha messo in vendita e per la quale ha ricevuto un'offerta di euro 300.000,00.

Mevia ha deciso di andare a vivere da sola e le piacerebbe andare nella casa che Caio ha messo in vendita.

Sempronio svolge un'attività economica con risultati non soddisfacenti ed ha debiti verso i propri fornitori e verso il fisco per euro 300.000,00.

Caio vorrebbe:

- a) «intestare» a Mevia la casa di Desenzano del Garda;
- b) pagare i debiti di Sempronio

Caso di donazione mista

Caio è vedovo e padre di due figli, Mevia e Sempronio.

Caio ha, tra l'altro, una disponibilità finanziaria di euro 600.000,00.

Mevia ha deciso di andare a vivere da sola e ha individuato una casa che le piace e che è in vendita al prezzo di euro 300.000,00.

Sempronio svolge un'attività economica con risultati non soddisfacenti ed ha debiti verso i propri fornitori e verso il fisco per euro 300.000,00.

Caio vorrebbe:

- a) comprare la casa che piace a Mevia ed «intestargliela»;
- b) pagare i debiti di Sempronio

Azione di riduzione

- L'azione che l'ordinamento attribuisce ai legittimari per garantire la realizzazione dei diritti che la legge riserva loro si chiama azione di riduzione.
- Può essere domandata esclusivamente dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa (art. 557, primo comma, c.c.)
- Il diritto alla riduzione non può essere esercitato fino a quanto il soggetto della cui successione si tratta è in vita.
- Il diritto alla riduzione non può essere rinunciato finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando assenso alla donazione (art. 557, secondo comma, c.c.)
- L'azione si prescrive in dieci anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere

Azione di riduzione

- La sentenza che l'accoglie determina:
 - a. L'inefficacia delle disposizioni testamentarie o liberali che la ledono;
 - b. L'acquisto da parte del legittimario della quota di eredità o degli altri diritti ad esso riservati; pertanto:
 - c. Il legittimario leso (ossia quello al quale è attribuita una quota di eredità inferiore a quella che la legge gli riserva) otterrà un'ulteriore quota di eredità sufficiente ad integrare la quota di legittima.
 - d. Il legittimario pretermesso (ossia quello al quale non è attribuita alcuna quota di eredità) diverrà erede ed atterrà la quota di eredità che la legge gli riserva.

Art. 559 c.c.

Modo di ridurre le donazioni

Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.

Art. 561 c.c.

Restituzione degli immobili

Gli immobili restituiti in conseguenza della riduzione sono liberi da ogni peso o ipoteca di cui il legatario o il donatario può averli gravati, salvo il disposto del n. 8 dell'articolo 2652. I pesi e le ipoteche restano efficaci se la riduzione è domandata dopo venti anni dalla trascrizione della donazione, salvo in questo caso l'obbligo del donatario di compensare in denaro i legittimari in ragione del conseguente minor valore dei beni, purché la domanda sia stata proposta entro dieci anni dall'apertura della successione. La stessa disposizione si applica per i mobili iscritti in pubblici registri.

I frutti sono dovuti a decorrere dal giorno della domanda giudiziale.

Art. 562 c.c.

Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Se la cosa donata è perita per causa imputabile al donatario o ai suoi aventi causa o se la restituzione della cosa donata non può essere richiesta contro l'acquirente, e il donatario è in tutto o in parte insolvente, il valore della donazione che non si può recuperare dal donatario si detrae dalla massa ereditaria, ma restano impregiudicate le ragioni di credito del legittimario e dei donatari antecedenti contro il donatario insolvente.

Art. 563 c.c.

Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

Se i donatari contro i quali è stata pronunciata la riduzione hanno alienato a terzi gli immobili donati e non sono trascorsi venti anni dalla trascrizione della donazione, il legittimario, premessa l'escussione dei beni del donatario, può chiedere ai successivi acquirenti, nel modo e nell'ordine in cui si potrebbe chiederla ai donatari medesimi, la restituzione degli immobili.

L'azione per ottenere la restituzione deve proporsi secondo l'ordine di data delle alienazioni, cominciando dall'ultima. Contro i terzi acquirenti può anche essere richiesta, entro il termine di cui al primo comma, la restituzione dei beni mobili, oggetto della donazione, salvi gli effetti del possesso di buona fede.

Il terzo acquirente può liberarsi dall'obbligo di restituire in natura le cose donate pagando l'equivalente in danaro.

Salvo il disposto del numero 8) dell'articolo 2652, il decorso del termine di cui al primo comma e di quello di cui all'articolo 561, primo comma, è sospeso nei confronti del coniuge e dei parenti in linea retta del donante che abbiano notificato e trascritto, nei confronti del donatario e dei suoi aventi causa, un atto stragiudiziale di opposizione alla donazione. Il diritto dell'opponente è personale e rinunziabile. L'opposizione perde effetto se non è rinnovata prima che siano trascorsi venti anni dalla sua trascrizione.

Art. 564 c.c.

Imputazione alla quota di legittima

[...]

In ogni caso il legittimario, che domanda la riduzione di donazioni o di disposizioni testamentarie, deve imputare alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato.

Il legittimario che succede per rappresentazione deve anche imputare le donazioni e i legati fatti, senza espressa dispensa, al suo ascendente.

La dispensa non ha effetto a danno dei donatari anteriori.

Ogni cosa, che, secondo le regole contenute nel capo II del titolo IV di questo libro, è esente da collazione, è pure esente da imputazione

Donazione Sicura



Donazione Sicura è la prima polizza assicurativa che annulla i rischi derivanti dall'acquisto e/o dal finanziamento di beni di provenienza donativa, garantendo la sicurezza della compravendita.

Donazione Sicura tiene indenne l'acquirente e il soggetto mutuante di un immobile di provenienza donativa dal danno economico che subirebbero a seguito dell'esito favorevole di un'azione di riduzione e restituzione intentata da parte degli eredi del donante. Donazione Sicura tutela l'acquirente di un immobile proveniente da donazione e tutti i successivi acquirenti dello stesso. La copertura ha durata indeterminata e si risolve automaticamente nel momento in cui siano prescritti i diritti di eventuali legittimari lesi dalla donazione. Il premio è unico e anticipato a conferma della certezza e dell'operatività della polizza nel tempo.

Successione Sicura



Successione Sicura è un prodotto assicurativo capace di eliminare il rischio economico a cui sarebbe esposto l'acquirente di un immobile proveniente da successione ereditaria.

L'assicurazione è prestata per la copertura delle perdite economiche derivanti all'assicurato per l'azione proposta da terzi lesi nei loro diritti di legittimari, che abbiano esperito con successo azione di riduzione nei confronti dei co-eredi e abbiano quindi acquisito nei confronti dell'assicurato il diritto alla restituzione, in tutto o in parte, dell'immobile proveniente da successione ereditaria.

Cass., 21.5.2019, n. 13680

La modificazione della situazione familiare del testatore, rilevante *ex art. 687 c.c.*, in tema di revocazione per sopravvenienza dei figli, sussiste sia quando il testatore medesimo riconosca un figlio naturale, sia quando venga vittoriosamente esperita nei suoi confronti l'azione di accertamento della filiazione con la conseguenza che il testamento è revocato, non avendo rilievo che la dichiarazione giudiziale di paternità o la proposizione della relativa azione possa intervenire dopo la morte del *de cuius*, né che quest'ultimo non abbia voluto riconoscere il figlio, pur sapendo della sua esistenza.

Il caso

Tizio muore nel 1975 e con testamento olografo del 1948 istituisce erede universale la sorella Caia. Questa a sua volta muore nel 1985, lasciando, sempre per testamento, la sua eredità ai figli. Sempronio, tuttavia, agisce in giudizio contro questi ultimi sostenendo di essere figlio di Tizio, il quale lo aveva incontrato più volte quando era in vita e, senza mai riconoscerlo formalmente come suo figlio, gli aveva corrisposto a titolo di liberalità alcuni soldi. Le prove genetiche dimostrano che ha ragione. La Cassazione, revocato il testamento del 1948 riconosce a Sempronio l'intera eredità di Tizio (comprensiva dei prezzi ottenuti per la vendita degli immobili con rivalutazione e interessi).

Art. 687 c.c.

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le disposizioni a titolo universale o particolare, fatte da chi al tempo del testamento non aveva o ignorava di aver figli o discendenti, sono revocate di diritto per l'esistenza o la sopravvenienza di un figlio o discendente del testatore, benché postumo, anche adottivo, ovvero per il riconoscimento di un figlio nato fuori dal matrimonio.

La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento.

La revocazione non ha invece luogo qualora il testatore abbia provveduto al caso che esistessero o sopravvenissero figli o discendenti da essi.

Se i figli o discendenti non vengono alla successione e non si fa luogo a rappresentazione, la disposizione ha il suo effetto.

Art. 803 c.c.

Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione possono essere revocate per la sopravvenienza o l'esistenza di un figlio o discendente del donante. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio, salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell'esistenza di un figlio.

La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito al tempo della donazione.

Art. 804 c.c.

Termine per l'azione

L'azione di revocazione per sopravvenienza di figli deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell'ultimo figlio nato nel matrimonio, ovvero dalla notizia dell'esistenza del figlio o discendente, ovvero dall'avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.

Il donante non può proporre o proseguire l'azione dopo la morte del figlio o del discendente.

Art. 808 c.c.

Effetti nei riguardi dei terzi

La revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli non pregiudica i terzi che hanno acquistato diritti anteriormente alla domanda, salvi gli effetti della trascrizione di questa.

Il donatario che prima della trascrizione della domanda di revocazione ha costituito sui beni donati diritti reali che ne diminuiscono il valore, deve indennizzare il donante della diminuzione di valore sofferta dai beni stessi.

Differenze tra revocazione del testamento e della donazione

1. Carattere automatico della revocazione del testamento; facoltatività della revocazione della donazione (rimessa ad azione personale del donante)
2. Termine di esercizio dell'azione solo per la donazione non per il testamento
3. Preclusione in caso di notizia dell'esistenza del figlio solo per la donazione; necessità di «aver provveduto» al caso in caso di testamento

Differenze tra revocazione del testamento e della donazione

4. Espressa regolamentazione della tutela per i terzi solo per la donazione (es. la rivendita del bene immobile)
5. In caso di premorienza del figlio, la revocazione della donazione è senz'altro esclusa; per il testamento, occorre distinguere: se il figlio premorto ha discendenti, la revocazione non ha luogo solo se questi a loro volta non vengono alla successione (perché rinunciano o sono a loro volta premorti): occorre che non si applichi la rappresentazione.

Il fondamento

Tali differenze si riflettono sulla ragione giustificatrice del rimedio. Per la donazione essa è pacificamente collegata alla tutela della volontà del donante da un (probabile) errore di previsione: se avesse saputo di aver figli (già esistenti o sopravvenuti), avrebbe donato?

Per il testamento ciò è ripetibile? La situazione fattuale descritta dall'art. 687 c.c. è sempre quella di una sopravvenienza (materiale: nasce un nuovo figlio; o gnoseologica: scopro di avere un figlio che già esiste)

Art. 277 c.c.

Effetti della sentenza

La sentenza che dichiara la filiazione produce gli effetti del riconoscimento.

Il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per l'affidamento, il mantenimento, l'istruzione e l'educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali di lui.

Caratteri della sopravvenienza

Per la donazione, gli effetti sistematici dell'art. 277 c.c. sono temperati dal riconoscimento espresso della facoltatività dell'azione e della sua attribuzione al donante: questi deve essere ancora in vita quando il rapporto di filiazione è accertato giudizialmente. Altrimenti, la donazione è irrevocabile e al nuovo figlio non rimarrà che agire per riduzione (se c'è stata lesione di legittima con quella donazione).

Caratteri della sopravvenienza

Per il testamento, invece, nulla si dice: la revocazione opera «di diritto» e ovviamente il testatore si assume morto (tanto che la relativa azione sarà intentata da qualunque interessato). È dunque possibile che la sopravvenienza non sia imputabile ad una scelta volontaria del testatore (che mette al mondo un figlio o lo riconosce), ma ad una vicenda a lui completamente estranea (avviata e portata a compimento persino dopo la sua morte!)

La motivazione

La decisione della Cassazione coincide con quella del giudice di primo grado, il quale sostiene che l'art. 687 c.c. delinea una regola che prescinde dalla manifestazione di volontà del de cuius, disponendo l'effetto di eliminazione delle disposizioni di ultima volontà in relazione alla mera oggettività della "nuova" situazione. Secondo il Tribunale, l'art. 687 c.c. ha quale **fondamento oggettivo la mera modificazione della situazione familiare in relazione alla quale il testatore aveva disposto dei suoi beni**: e tale modificazione sussiste sia quando il testatore abbia riconosciuto il figlio naturale, sia quando nei suoi confronti sia stata esperita vittoriosamente l'azione di accertamento della filiazione naturale, indipendentemente dal fatto che ciò accada dopo la sua morte (e magari dopo la morte degli eredi testamentari).

La motivazione

Il giudice di secondo grado, invece, aveva provato a sviluppare un'interpretazione diversa, smentita dalla Cassazione. Secondo la Corte d'appello, l'art. 687 c.c. non sarebbe applicabile quando l'accertamento giudiziale della filiazione è stato compiuto da un **soggetto che aveva testato nella consapevolezza di avere già un figlio**: in tale ipotesi la tutela dei diritti successori dei figli e dei discendenti viene attuata mediante la disciplina della successione necessaria, in una maniera completamente diversa, e cioè mediante il riconoscimento di un potere di impugnativa delle disposizioni lesive della riserva e non con la caducazione automatica del testamento. Insomma: a Sempronio spettava solo la legittima non l'intera eredità di Tizio.

La conoscenza del figlio

La posizione della Corte d'appello si traduce nell'estensione al caso in esame di un'altra situazione, quella in cui il testatore abbia predisposto il testamento **avendo già un figlio** (legittimamente riconosciuto) e la sopravvenienza riguardi, semplicemente, la nascita o il riconoscimento di un altro figlio. In questo caso, prevale la tesi (Cass. 18893/2017) che il testamento non possa essere revocato, perché quando realizzato il testatore sapeva già di avere figli (genericamente intesi) e ciò renderebbe meno giustificabile la revocazione.

La conoscenza del figlio

Numerosi interpreti tuttavia ritengono che l'art. 687 c.c. debba applicarsi anche al caso appena descritto, perché unica situazione idonea ad escludere la revocazione è rappresentata dall'**aver provveduto al caso**. Occorre dunque prestare molta attenzione a questa ipotesi: il mero fatto che il testatore abbia già figli al momento della redazione della scheda non è sufficiente a precludere la revocazione

Il «provvedere» al caso

Secondo la posizione più rigorosa (che appare prudente seguire per evitare contestazioni), il testatore può «provvedere» al caso, evitando la revocazione, anche solo evocando l'ipotesi descritta dall'art. 687 c.c. Non occorre né che attribuisca qualcosa al futuro ed eventuale figlio, né che lo menzioni analiticamente, né che se lo rappresenti: la conoscenza della sua esistenza non è di per sé rilevante. Occorre che menzioni astrattamente il caso, anche solo per riaffermare e confermare le disposizioni già indicate.